L'OSSESSIONE FINANZIARIA DEL LEGISLATORE 2011/2013 - L' ILLEGITTIMITÀ DEL BLOCCO DELLE PENSIONI E LE SUE CONSEGUENZE.

L'ossessione finanziaria del legislatore 2011/2013 - L' illegittimità del blocco delle pensioni e le sue conseguenze.Con la sentenza n.70 pubblicata il 30 aprile 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011 nella parte in cui prevede che in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, l. n. 448/1998, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.

Tradotto dal linguaggio tecnico-giuridico-burocratico, questo significa che il blocco delle pensioni superiori a euro 1.217,00 netti mensili introdotto dal governo Monti (Ministro del Lavoro e Prev.Sociale prof.ssa Fornero) è del tutto illegittimo.

La Corte Costituzionale nota come la norma cassata aveva l'intento di reperire risorse per il bilancio dello Stato, ma male ha fatto il governo di allora a bloccare emolumenti che non hanno affatto natura tributaria, come le pensioni, poichè il "blocco" delle stesse , per l'appunto, nulla ha a che fare con le esigenze tributarie. In altre parole, il governo ed il Parlamento, avrebbero dovuto utilizzare un altro strumento per garantire le necessarie entrate all'Erario, rispetto al mero risparmio di spesa garantito dal "blocco". Non va dimenticato, poi, come rileva la Corte, che la perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu dapprima disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell'economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni, fino a giungere alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ove si prevede che la perequazione automatica (che è un adeguamento della pensione al costo della vita) spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall'erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni. Ne consegue che il legislatore in questione , nell'ossessione di far

tornare i conti pubblici, imponendo "sic et simpliciter" il blocco della perequazione automatica, ha travalicato i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità , pregiudicando il potere di acquisto del trattamento pensionistico , che, non si deve dimenticare, ha natura di retribuzione differita ; risulta quindi leso , nella fattispecie, il diritto dei pensionati ad una adeguata prestazione previdenziale .
Come conseguenza della sentenza in esame, i pensionati avrebbero diritto agli arretrati della perequazione, calcolabile , secondo alcuni istituti di ricerca economico-finanziaria, in un maggiore esborso complessivo per le finanze pubbliche di circa 11-12 miliardi di euro. C'è da aspettarsi un nuovo intervento normativo, con la probabile restituzione a rate del dovuto , limitato ai redditi più bassi (fino a tre volte il minimo della pensione INPS) e con la rateazione più uno "sconto-Erario" per quelli superiori, in cui rientrano le pensioni del comparto militari/forze dell'ordine, secondo i principi e gli scaglioni della legge finanziaria 2001.

AS

Corte Costituzionale 70/2015